

## La Legge Regionale in materia di diritto allo studio: tra evento storico che colma un vuoto e presunta inutilità. Quali benefici per gli alunni con disabilità?

Avv. Francesco Marcellino

Con la recente Legge 20 Giugno 2019 N° 10, il Legislatore Regionale Siciliano ha promulgato, come dal titolo della Legge, le *“Disposizioni in materia di diritto allo studio”*.

Immediatamente dopo l'ultima votazione in Assemblea Regionale Siciliana (37 voti favorevoli e 18 astenuti), i primi commenti della forza politica maggiormente rappresentativa della maggioranza, ha dichiarato: *“Finalmente gli studenti siciliani avranno una legge sul diritto allo studio con la quale colmiamo un vuoto storico nell'ordinamento legislativo regionale”*; mentre quelli del maggiore partito dell'opposizione hanno sostenuto: *“Una legge praticamente inutile che non cambia di una virgola i problemi della scuola e degli studenti”*.

Il compito del giurista è ben lontano dal commentare le dichiarazioni politiche, avendo solo quale perimetro l'applicazione delle norme vigenti e, nel ruolo giurisdizionale difensivo, usarle a beneficio della tutela dei diritti dell'assistito/cittadino. Ci si sofferma, così, ad una prima e non esaustiva analisi, con particolare riguardo alle previsioni di tutela dei diritti degli alunni con disabilità, con la consapevolezza da parte del lettore, ma irrilevante per il tecnico, che quelli sopra riferiti sono stati i primi commenti in seno alla stessa Assemblea che ha promulgato il nuovo provvedimento legislativo.

La Legge Regionale in commento, oltre ovviamente riconoscere e garantire il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di *buon andamento, efficienza, efficacia e adeguatezza* della pubblica amministrazione, *“persegue le politiche e le azioni volte al miglioramento della complessiva offerta formativa affinché quest'ultima risponda a criteri di competenza, continuità e coerenza (...) secondo un prevalente criterio di continuità del progetto formativo individuale”*.

Non appare inutile enfatizzare come sia condivisibile che elementi, quali la **competenza e la continuità**, siano stati esplicitati in esordio dell'articolo 1 della Legge e come essi convergano nel porre al centro dell'ambito di applicazione della legge il **criterio della continuità del progetto formativo individuale del singolo alunno**.

Il Legislatore, dopo aver ulteriormente chiarito i principi e le finalità all'art. 2 della Legge, all'articolo 3 *“Destinatari”*, inequivocabilmente chiarisce come tra questi vi siano anche *“le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni paritarie private e degli enti locali, di ogni ordine e grado”*. Richiamo alle Istituzioni scolastiche paritarie, tra i destinatari, non solo giuridicamente corretto e dovuto, ma anche importante, stante che, soprattutto con riguardo all'inclusione degli alunni con disabilità, alle volte si ascoltano o si riscontrano dubbi applicativi e interpretativi, rispetto ad esse, delle generali norme, nazionali e regionali, in materia di inclusione scolastica.

All'art. 3 lettera M) si rinviene un espresso richiamo, tra i destinatari, delle *“studentesse e gli studenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali (BES) di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) 27 Dicembre 2012”*. Forse, come vedremo più avanti, un pò troppo sintetico rispetto al panorama di destinatari *“fragili”* frequentanti le aule scolastiche.

All'art. 4 *“Competenze della Regione”*, anche alla luce dei precedenti interventi del legislatore regionale in materia di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione -

di cui si approfondirà più avanti - è naturale che si osservi con particolare attenzione se e come si è espresso il legislatore con riguardo ai servizi per gli alunni disabili.

All'articolo 4 il legislatore esordisce che *“Le competenze della Regione riguardano:”* ed alla lettera L) prevede: *“lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti”*. Pertanto, il Legislatore, con riguardo alla **“competenza”** dei servizi per l'inclusione scolastica, ha utilizzato il termine **“svolgimento”** - il quale non è certamente un termine strettamente giuridico, ma che dovrebbe a questo punto intendersi nel senso che è *“attribuito alla Regione la competenza allo svolgimento dei servizi....) ma **“tramite il coinvolgimento degli enti preposti”***. Giuridicamente, quindi, dovrebbe porsi l'accento sui termini **“svolgimento”** e **“preposti”**, dove la Regione sarebbe competente allo *“svolgimento”* e gli altri enti (locali) sarebbe quelli *“preposti”*. Che, così analizzata, farebbe linguisticamente persino anche pensare ad un'inversione delle competenze e dei ruoli a differenza, invece, di quella che è la presunta reale volontà Regionale e lo stato di fatto delle procedure.

Insomma: ancora una volta appare evidente l'imbarazzo tecnico nell'attribuire le competenze tra i diversi enti locali o la difficoltà a chiarire che la *“competenza”* è, *sic stantibus*, regionale, mentre l'esecuzione e l'erogazione del servizio sarebbe compito del singolo ente locale a ciò deputato. Attribuzione di competenza sulla quale, almeno con riguardo a qualche tipologia di servizio per gli alunni con disabilità, rimane più di qualche dubbio .

Per una visione completa del tema della *“competenza”* dei servizi di cui si tratta, è utile e necessaria anche la lettura dell'art. 5 della Legge in commento, intitolato *“Competenza dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e dei Comuni”* dove, alla lettera M), troviamo quale *“competenza”* di questi enti locali *“l'espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”*.

*Pertanto, ricapitolandosi:*

- All'art. 4, tra le competenze della regione, vi sarebbe *“lo svolgimento (...) dei servizi dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti”*;

- All'art 5, *“Competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e dei Comuni”*, rinveniamo *“l'espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”*.

Non si trova così, fin qui, espressamente richiamato (ma da intendersi contenuto tra i servizi di cui all'art. 4) il servizio di assistenza igienico personale, il quale, lo si ricorda, in Regione Sicilia, è prioritamente di competenza della stessa amministrazione scolastica. A tal riguardo, se di interesse, si rinvia al contributo [\*\*“L'assistenza igienico personale e le recenti modifiche: è cambiato tutto o non è cambiato nulla?”\*\*](#).

Pertanto, in materia di competenza e con riguardo ai servizi di trasporto e di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, troviamo che lo **“svolgimento”** sarebbe di rilievo regionale, mentre **“l'espletamento”** sarebbe di rilievo locale. Forse, un maggiore sforzo di chiarezza, non solo terminologico, sarebbe stato opportuno.

E' evidente che la suddetta analisi, a parere di chi scrive, non è una mera disquisizione, ma è necessariamente volta: per un verso, a verificare, purtroppo l'ancora persistente imbarazzo tra le competenze degli enti locali - forse anche frutto del destino, ancora non chiaro, degli Enti di vasta area, delle loro risorse e competenze - e, per altri versi,

potenzialmente rilevante nell'individuazione del soggetto legittimato passivo in ipotesi di disservizi e/o lesioni dei diritti degli alunni con disabilità.

Di certo, il legislatore ha (quasi) correttamente individuato le diverse aree di disabilità, sia nell'articolo 4, sia nell'articolo 5. Esse, pur definendole disabilità *"fisica, intellettuale o sensoriale"*, anziché, ancora meglio, *"fisica, intellettuale e del neurosviluppo o sensoriale"* appaiono comunque essere più chiare rispetto a provvedimenti legislativi passati. Di fatti, ove qualcuno - per chi conosce le varie realtà locali regionali, sa che non è casuale ciò che si afferma - dovesse avere avuto dubbi, fino ad oggi, che beneficiario di assistenza all'autonomia e la comunicazione, sussistendone i presupposti sanitari e pedagogici previsti dalla legge, possa essere qualunque tipologia di disabilità dell'alunno, avrà avuto (o troverà in queste norme) ulteriore conferma che dovrà ricredersi.

L'articolo 7, *"Tipologia dei servizi e delle prestazioni"* elenca una serie di servizi e di prestazioni che *"La Regione, i Liberi consorzi comunali e le città metropolitane, ciascuno in relazione alle proprie competenze, assicura ad ogni persona...."*

Tra esse, alla lettera e) rinveniamo le *"specifiche azioni di tutela e promozione dell'inclusione delle persone disabili nel sistema educativo"*. Previsione tanto generica quanto utile per la tutela dei diritti delle persone disabili! Previsione che, accomunata dalla genericità, ben si correla con quella di cui alla successiva lett. p) che prevede *"erogazione di sussidi e servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con riconosciute disabilità di varia natura e/o con disturbi specifici dell'apprendimento"*.

Una norma di sicuro interesse a diverse tipologie di *"formazioni sociali"* e che rappresenta la partecipazione, concertazione e la sussidiarietà ricercata dal legislatore regionale, è la previsione di cui all'articolo 9, istitutiva della *"Consulta regionale per il diritto allo studio"*. La norma afferma che: *"La Regione identifica il metodo della concertazione quale strumento fondamentale per l'attuazione dei fini della presente legge e per la realizzazione delle azioni che in essa si prefigge. A tal fine promuove, anche attraverso la stipula di accordi o intese, la più ampia collaborazione istituzionale con enti locali, istituzioni scolastiche e formative, università, nonché con altri soggetti pubblici o privati, portatori di interessi giuridicamente e socialmente rilevanti nelle materia di cui alla presente legge"*. E, al secondo comma, statuisce così che *"L'assessorato regionale (...) istituisce con decreto la Consulta regionale per il diritto allo studio...."*

La Consulta è di sicuro interesse per gli Enti del Terzo Settore, prevedendosi al comma 3 lett. j) dell'articolo 9 la presenza di *"un rappresentante degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 N° 117"*; ma anche delle *"associazioni regionali per le politiche a favore delle persone con disabilità"* per le quali si prevede la presenza di N° 2 rappresentanti.

Nella composizione della consulta, però, non è prevista la presenza del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità. Sebbene l'elencazione prevista dalla Legge risulti essere tassativa e non modificabile, si ritiene che, quantomeno nelle occasioni di trattazione di temi di rilevanza e pertinenza per gli alunni con disabilità, possano trovarsi modi e forme di consultazione del Garante.

Ovviamente, solo il tempo potrà darci risposte circa i componenti e l'attività svolta dalla Consulta, stante che la costituzione di essa dovrà compiersi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

La Consulta, esprime dei pareri obbligatori sulle materie di sua competenza, che saranno successivamente disciplinati con Decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e sentita la Commissione Legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, come prescritto dal comma 4.

Alla suddetta Consulta, inoltre, sono attribuite le Funzioni e i Compiti della Commissione Regionale per il diritto allo studio universitario, che è stata contestualmente soppressa.

L'articolo 16 della Legge in commento si occupa dei "soggetti con disabilità o con bisogni educativi speciali".

Esordisce prevedendo che "La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuali e continuativa, la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con bisogni educativi speciali, (BES), ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) o con disturbi della deglutizione in soggetti disfagici".

Preliminarmente, come si vede, l'elenco dei destinatari è più ampio di quanto affermato precedentemente alla lettera m) dell'articolo 3.

Inoltre, merita enfatizzare l'espresso richiamo alle parole "con erogazioni puntuali e continuativa" volta a garantire il diritto ai servizi degli studenti. Richiamo che aiuterà nel far trovare tutela ai diritti di tutti quei studenti con disabilità che, quasi annualmente, non beneficiano puntualmente dell'avvio dei servizi scolastici necessari ovvero ne patiscono interruzioni durante lo stesso.

Al secondo comma dell'articolo 16, trova adeguato risalto lo strumento del Piano Didattico Personalizzato. Di certo avrebbe potuto essere giuridicamente opportuno e utile un espresso richiamo anche a quanto previsto dall'articolo 14 della L. 328/00 (progetti individuali per le persone disabili), anche alla luce della recente modifica dello stesso da parte delle norme nazionali sulla c.d. "buona scuola".

Al comma 3 dell'articolo 16, si afferma che la Regione, collaborando con gli altri enti coinvolti, assicura la "... fornitura dei specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni". Ecco che, **il servizio di assistenza igienico personale**, fin qui non richiamato dall'intervento legislativo regionale, nemmeno tra le "competenze" degli enti locali, trova un espresso richiamo sotto l'egida (giuridica?) del "collaborazione" tra la Regione e gli altri enti locali.

La norma, quindi, sostanzialmente prevede che la Regione, collaborando con gli altri enti coinvolti, **assicura** i servizi sopra richiamati. Forse un pò poco.

Di fatti, almeno a parere di chi scrive e limitatamente alla parte al momento oggetto di trattazione, appare evidente che una legge regionale "in materia di diritto allo studio", avrebbe potuto formalizzare un intervento più profondo del Legislatore Regionale con riguardo a tutti i servizi sopra richiamati. Occasione opportuna, forse, necessaria. Già solo, ad esempio, a porre definitiva "pace" (*rectius*: un nuovo assetto di equilibri) tra diversi enti (amministrazione scolastica regionali e territoriali; enti locali regionali e locali), tra diversi rami amministrativi regionali (Assessorato Politiche Sociali, Finanze, Enti Locali e Pubblica Istruzione) e tra questi e gli Enti Locali presenti sul territorio, tanto da aver motivato e costretto, più volte, le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e loro familiari a richiedere l'interlocuzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Sicilia, quale collettore e interlocutore delle istanze sociali e amministrative dei territori. Per non riferire anche delle necessità di uniformare territorialmente tempi, procedure, modalità di azione e di erogazione e fruizione dei servizi.

La disciplina normativa e l'erogazione obbligatoria da parte degli enti dei servizi di trasporto e di assistenza igienico personale e specialistica per l'autonomia e la comunicazione è risalente a leggi regionali degli anni '80 (più volte dallo scrivente commentate). Il limitarsi a ribadire, nella legge che disciplina le "Disposizioni in materia di diritto allo studio", che la Regione "assicura" i suddetti servizi, non appare essere sufficiente e adeguato ai bisogni quotidiani dei concittadini ed alla luce delle criticità sorte negli anni. Si pensi, ad esempio, alla duplice competenza esistente (Enti Locali ed enti dell'amministrazione scolastica) con riguardo al servizio di assistenza igienico personale questione che, così facendo, continuerebbe e a rimanere immutata e, con essa, tutte le specificità, positive e negative, di questa peculiarità regionale.

Forse, quindi, a tal riguardo, un intervento legislativo più coraggioso, più profondo, che rimettesse ordine tra quei servizi già previsti ed obbligatori dagli anni '80, ma che venissero adeguati ai mutamenti dell'amministrazione pubblica, delle esigenze (professionali e lavorative) degli operatori e degli studenti destinatari e loro famiglie, nel frattempo verificatisi, avrebbe potuto meglio soddisfare i bisogni complessivi dei concittadini e, nel contempo, l'efficacia e l'efficienza della amministrazione pubblica.

E' chiaro che il Legislatore regionale ha fortemente rappresentato aperture verso la "concertazione" con le associazioni e gli enti del terzo settore, non solo con la previsione della Consulta di cui all'articolo 9, ma anche con le previsioni di cui al comma 5 e 6 dell'articolo 16 in commento. Ma è anche vero, che la possibilità di stilare specifici accordi, protocolli d'intesa o di linee guida, di per sé, potrebbero non essere strumenti giuridici idonei (per ragioni di gerarchia tra fonti del diritto) o sufficienti alla risoluzione di certe criticità territoriali.

In materia di "**quantità**" e "**qualità**" di **assistenza igienico personale**, che, tra l'altro, è solo richiamata fuggacemente in seno all'articolo 16 comma 3 tra le attività di "collaborazione" tra la Regione e gli altri enti coinvolti (quindi, scolastici e amministrativi), il presente intervento legislativo, non apporta novità procedurali e/o nella qualità di inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e della fruibilità del servizio.

In materia di "**quantità**" e "**qualità**" di **assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione**, il presente intervento legislativo, non apporta significative novità procedurali e/o nella qualità di inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, salvo il ribadirsi l'esistenza del suddetto diritto "*con erogazione puntuale e continuativa*" nel corso dell'anno scolastico e salvo quanto si dirà più avanti.

Allo stesso modo, a medesima conclusione si deve giungere con riguardo al **servizio di trasporto casa-scuola**.

Mentre maggiori spiragli potrebbe dare - magari all'operatore del diritto oculato - la genericità della previsione di cui all'articolo 7 comma 2 lett. p), con riguardo all'erogazione di "*sussidi e servizi per l'inclusione scolastica*".

In conclusione, l'operatore del diritto potrà richiamare, a tutela dei diritti dello studente con disabilità, le previsioni garantiste previste dalla nuova Legge Regionale. Con la consapevolezza, che con riguardo alle modalità di svolgimento ed esecuzione dei servizi, ben poco si è innovato o modificato, salvo quanto segue con riguardo e limitatamente all'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione .

Infatti, la Legge in commento, all'art. 41, terzultima norma legislativa, disciplina "*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 N° 24*".

Per chi volesse meglio comprendere quanto precedentemente compiuto dal legislatore regionale nel 2016, sia consentito il rinvio a F. Marcellino, [“Funzioni di assistenza agli alunni disabili: le novità contenute nell'assestamento di bilancio 2016 della Regione Siciliana”](#).

L'art. 41 della Legge in commento sostituisce il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 N° 24 prevedendo che: *“Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. E' delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso”*.

Premesso che continua ad esservi anche qui l'eco dell'imbarazzo regionale nella disciplina della “competenza”, dell'esecuzione delle procedure amministrative necessarie e propedeutiche all'erogazione fattuale del servizio di cui si tratta (tre distinti momenti e tre distinti enti coinvolti), appare opportuno chiarire alcuni aspetti con riferimento alla modifica introdotta.

Come tante volte si è avuto modo di rappresentare, la competenza del servizio di cui si tratta è statuita dall'art. 13 comma 3 Legge 104/92, letto in combinato disposto con gli articoli 42-45 del D.P.R. 24 Luglio 1977 N° 616. L'erogazione dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione è, pertanto, in capo all'ente locale comunale, laddove il grado scolastico frequentato dall'alunno, dovesse essere di scuola inferiore; in capo all'ente locale provinciale (o di vasta area) laddove, invece, il grado scolastico dovesse essere di scuola media superiore. A tutt'oggi, pertanto, a tal riguardo, appare continuare ad essere utile e valida la lettura del contributo [“L'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione nella legislazione vigente: adempimenti e funzioni”](#).

La Regione, però, come nel recente passato, ha avvertito ancora l'esigenza di rappresentare che essa *“...garantisce il servizio di assistenza specialistica...”*.

Questa previsione, appare ancora essere frutto dell'indefinito destino degli enti locali provinciali (c.d. di vasta area) e le conseguenti sopravvenute criticità economico finanziarie di questi (ma non anche degli enti locali comunali); delle criticità registrate negli ultimi anni con riguardo all'erogazione dei servizi scolastici e/o della loro continuità, fatti che hanno sollevato istanze sociali volte ad un intervento “regionale”, più volte ultimamente manifestatosi, appunto, nel 2015, successivamente nel 2016 e ora, da ultimo, ancora, nella legge di riordino in commento.

La “Regione”, quindi, quale ente locale, si è trovata nell'imbarazzo - ancora qui evidente - tra l'attribuirsi la “diretta” competenza (che non potrebbe avere e che non potrebbe garantire sui singoli territori) ovvero il ruolo di “garante” dell'erogazione da parte degli enti locali territoriali e della conseguente fruibilità da parte della popolazione scolastica. Il tema, quindi, è quale sia e come si esplicherà questo livello di “garanzia”!

Meglio avrebbe fatto, però, semmai, a limitarsi ad affermare che *“la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica”* senza sostenere di *“attribuire tale compito all'assistente specializzato”*, stante che ciò è già attribuito dalla legge nazionale.

Nel contempo, e ancor di più, sarebbe stato opportuno esprimersi in modo differente rispetto all'affermare che l'attività dell'assistente specializzato *“si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI”*

*(Piano educativo individuale)*”; stante che, così facendo, appare come se fossero due atti e attività diverse ed invece, occorrerebbe valorizzare e rafforzare adeguatamente, per un verso, l’importanza riconosciuta dal legislatore ed il ruolo (giuridico) del PEI, sia nella quantificazione vincolate della attività dell’assistenza specialistica, sia nella qualità e nelle modalità che l’Operatore deve attuare per il raggiungimento degli obiettivi scolastici dell’alunno.

Ecco allora che della previsione di cui all’articolo 41 in commento, rimane l’utilità della sua seconda parte, ovvero laddove si prevede che: *“L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l’erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. E’ delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso”*. Sebbene, alla data di stesura di questo contributo, 28 agosto 2019, non risulta ancora pubblicata alcuna linea guida.

Tra l’altro, la stesura delle suddette linee guida è attribuita dal suddetto articolo 41 al “solo” Assessorato Regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro. Ma, ritenuto, purtroppo, non plausibile che le linee guida verranno redatte entro i 90 giorni dalla entrata in vigore della Legge, stante la rilevanza della materia multidisciplinare e di più rami dell’amministrazione (tra l’altro non solo regionali), ci si chiede se non fosse opportuno, almeno, che su un testo simile venisse coinvolta la (istituenda) Consulta Regionale di cui all’art. 9.

Di certo, la pubblicazione delle Linee Guida - che, fin d’ora, sommessamente, si suggerisce abbia la natura e la rilevanza di Decreto Assessoriale - a mero titolo di esempio, avrebbe potuto già essere stata utile, in occasione della pubblicazione dei bandi sull’erogazione dei suddetti servizi da parte della Città Metropolitana di Catania, oggetto di perplessità manifestate sia dai potenziali enti e operatori erogatori, sia da parte dei beneficiari interessati e sulle quali, proprio in questi giorni, abbiamo anche registrato la necessità, in autotutela, di una modifica, rispetto all’originario avviso, posta in essere dall’ente locale di vasta area.

In conclusione, quindi, occorre rappresentare la rilevanza e l’utilità dell’intervento del legislatore con le *“Disposizioni in materia di diritto allo studio”*. Bisogna ricordarsi sempre, infatti, che il Legislatore si ritrova sempre a contemperare una considerevole moltitudine di interessi giuridici sottesi.

Nel contempo, si ritiene che su alcuni “storici” temi o criticità di interesse degli alunni con disabilità ed anche degli operatori del settore, avrebbe potuto essersi più incisivi.

Nel contempo, a tal riguardo, da un punto di vista “sociologico” (per non dire chiaramente: “sul piano del consenso”) bisogna anche considerare che tanto più forte e coraggioso potrà essere il Legislatore, tanto più pacato e condiviso sarà l’approccio ai temi di cui si tratta tra enti locali, enti privati erogatori, operatori del settore e cittadini beneficiari. Tutti interessati, pur se per ragioni diverse, all’efficienza, efficacia, soddisfazione ed economicità dei servizi.

Stante la considerevole spinta del legislatore verso la concertazione e verso forme di accordo e linee guida specifiche, appare opportuno manifestare l’auspicio che anche questo dialogo costruttivo e genuino si rafforzi, magari nei luoghi di concertazione, quale la Consulta previsti dalla Legge. E con la speranza che i luoghi di concertazione non siano semplicemente “rappresentativi”, ma anche “tecnicamente” costituiti in modo da dare reale supporto sia alla “concertazione” ma, soprattutto, alle persone per le quali si è al servizio.

Catania, 28 Agosto 2019